

**DELIBERA N. 63/13/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE**  
**ALLA SOCIETÀ TELESTUDIO MODENA S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA**  
**RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA LOCALE TELESTUDIO MODENA PER LA**  
**VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2**  
**LETT. A) E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED**  
**INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 giugno 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.194/12/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 maggio 2012, n. 124;

RILEVATO che la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per le Radiodiffusione e per l’Editoria ha segnalato con nota acquisita al prot. n. 0005092 di questa Autorità, in data 30 gennaio 2013, la diffusione, il giorno 20 luglio 2012, sull’emittente televisiva Telestudio Modena di programmi di televendita e di propaganda di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a), 3 e 6 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, dalla predetta relazione risulta che “*dal 19/09/2011 l’emittente Studio Europa ha cessato le trasmissioni, sullo stesso canale satellitare viene ripetuta integralmente la programmazione dell’emittente locale Telestudio Modena.....*”; “*al momento dell’accesso è stato verificato che il canale trasmesso e visionato è denominato TSM; coincidono i palinsesti (digitale e satellitare).....*”;

VISTO l’atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – Cont. 21/13/DISM/PROC. 2487/ZD - datato 12 febbraio 2013 e notificato in data 25 febbraio 2013 alla società Telestudio Modena S.r.l. che ha contestato la violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto sull’emittente televisiva locale Telestudio Modena, il giorno 20 luglio 2012, dalle ore 08.36.02 circa alle ore 08.56.40 circa è andata in onda una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sono comparse in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche con codice 899 (899439994 e 899456605) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che la conduttrice ha invitato a chiamare; il giorno 20 luglio 2012, dalle ore 09.05.01 circa alle ore 09.29.45 circa è andata in onda una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sono comparse in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche con codice 899 (899439999 e 899002531) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che la conduttrice ha invitato a chiamare; il giorno 20 luglio 2012, dalle ore 09.34.50 circa alle ore 10.00.28 circa è andata in onda una

televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sono comparse in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche con codice 899 (899430055 e 899499404 e 899599505) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che il conduttore ha invitato a chiamare; il giorno 20 luglio 2012, dalle ore 10.07.10 circa alle ore 10.30.00 circa è andata in onda una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sono comparse in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche con codice 899 (899439998, 899439985 e 899451618) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che la conduttrice invita a chiamare; il giorno 20 luglio 2012, dalle ore 10.38.50 circa alle ore 11.01.10 circa è andata in onda una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sono comparse in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche con codice 899 (899434317 e 899434323) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che la conduttrice ha invitato a chiamare; alle ore 10.50.08 circa la conduttrice ha dichiarato *“c’è un ambo spettacolare che domani sera noi vedremo sul quadro estrazionale 99,9”*; il giorno 20 luglio 2012, dalle ore 11.16.20 circa alle ore 11.40.00 circa è andata in onda una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sono comparse in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche con codice 899 (899002532, 899439993 e 899456624) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che il conduttore ha invitato a chiamare; il giorno 20 luglio 2012, dalle ore 13.28.32 circa alle ore 13.52.24 circa è andata in onda una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sono comparse in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche con codice 899 (899299256 e 899299248) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che la conduttrice ha invitato a chiamare; il giorno 20 luglio 2012, dalle ore 13.59.45 circa alle ore 14.24.10 circa è andata in onda una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sono comparse in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche con codice 899 (89943999, 899002531 e 899299228) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che la conduttrice ha invitato a chiamare; il giorno 20 luglio 2012, dalle ore 14.24.30 circa alle ore 14.48.50 circa è andata in onda una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sono comparse in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche con codice 899 (899002532 e 899456624) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che il conduttore ha invitato a chiamare; il giorno 20 luglio 2012, dalle ore 14.49.03 circa alle ore 15.11.26 circa è andata in onda una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sono comparse in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche con codice 899 (899434317 e 899434323) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che la conduttrice ha invitato a chiamare; il giorno 20 luglio 2012, dalle ore 15.12.12 circa alle ore 15.34.06 circa è andata in onda una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sono comparse in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche con codice 899 (899002536, 899002530 e 899299231) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che la conduttrice ha invitato a chiamare; il giorno 20 luglio 2012, dalle ore 15.34.10 circa alle ore 15.59.31 circa è andata in onda una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sono comparse in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche con codice 899 (899430055, 899499404 e 899509505) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che il conduttore ha invitato a chiamare;

RILEVATO che la società sopra menzionata, in sede di audizione convocata per il giorno 22 aprile 2013, ha sostenuto che *“la programmazione televisiva in questione rientra nella categoria della telepromozione e non della televendita”*, che *“la numerazione utilizzata non dà luogo a forniture di servizi interattivi”*, che *“la contestazione viene mossa con riferimento al medesimo programma diffuso in ambito locale e ripetuto via satellite e, pertanto, la seconda dovrebbe essere assorbita nella prima”* e, infine, che *“per quanto la singola frase riportata possa essere considerata formalmente un’esagerazione non è stata ripetuta e costituisce un’affermazione episodica. Inoltre la conduttrice più volte ribadisce che le previsioni sono ottenute mediante calcoli statistici”*;

RILEVATO che la società Telestudio Modena S.r.l., con memoria difensiva (prot. n. 0024320 del 13 maggio 2013), nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito che il programma in esame non può essere configurato come televendita, bensì come telepromozione; la numerazione telefonica utilizzata non ha ad oggetto la fornitura di servizi interattivi e *“la frase riportata nella contestazione...è assolutamente inidonea a trarre in inganno il pubblico”*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla società Telestudio Modena S.r.l. non possa trovare accoglimento, in quanto;

- a) gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrapposizione al fine di acquistare i pronostici elaborati configurano quanto trasmesso come televendita, essendo presenti tutti gli elementi atti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata, per aversi l'accordo delle parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., è valida fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso;
- b) i numeri telefonici che appaiono sullo schermo televisivo in sovrapposizione con codice 899 sono associati a veri e propri servizi a sovrapprezzo, c.d. *“servizi di intrattenimento”*; per quanto riguarda la mancanza, a dire della società Telestudio Modena S.r.l., del requisito dell'interattività del servizio a sovrapprezzo in questione fornito all'utente, l'eccezione in esame non rileva, in quanto la disposizione contenuta nell'art. 5 ter, comma 1, delibera n. 538/01/CSP si limita solo a vietare la presenza in sovrapposizione o comunque l'utilizzo della predetta numerazione telefonica, a prescindere dalla conseguente fornitura di un servizio a sovrapprezzo interattivo o meno;
- c) l'espressione utilizzata dal conduttore sopra riportata a titolo esemplificativo prova l'avvenuta trasmissione di televendite di pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dal ricorso ad esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni o servizi offerti in violazione dell'art. 5 ter, comma 2, lett. a) del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto *“è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto è vietato ricorrere ad esagerazioni sul contenuto e sugli effetti dei beni o servizi offerti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, *“le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telestudio Modena S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telestudio Modena la trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto in violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3, delibera n. 538/01/CSP in data 20 luglio 2012;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentotrentatré/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale di euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 della delibera 538/01/CSP - trasmissione di televendite di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita con la presenza di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo - poste a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse in considerazione dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3, delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione nella misura di euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) pari al doppio del minimo edittale pari a euro 1033,00 (milletrentatre/00) secondo il principio del cumulo giuridico;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

## ORDINA

alla società Telestudio Modena S.r.l. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva locale Telestudio Modena con sede in Modena, alla via Strada Albareto n. 43 – 41122 di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 63/13/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 63/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 4 giugno 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani